Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 14 ottobre 1983** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale, predisposti per il rinnovo degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale 1984.

I Signori Abbonati sono pregati di affrettarsi a versare l'importo (salvo conguaglio) indicando nella causale il tipo e il periodo desiderati.

Si assicureranno in tal modo la continuità dell'abbonamento e la tempestiva registrazione di eventuali variazioni.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero dei trasporti

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Basilicata

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 ottobre 1983.

Emissione di certificati del Tesoro in ECU, con godimento 20 ottobre 1983, di durata settennale, per l'importo di 600 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, recante l'approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1983;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 119, procedere ad una emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU, della durata di sette anni;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione all'attuale andamento del mercato finanziario, nonché alla necessità di reperire con sollecitudine gli importi da destinare, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati in ECU (certificati del Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i « certificati », al tasso d'interesse dell'11,50 per cento annuo, per un importo in valore nominale di 600 milioni di ECU, da collocare parte all'interno e parte all'estero. Il prestito ha la durata di sette anni con inizio il 20 ottobre 1983 e scadenza il 20 ottobre 1990.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dagli articoli 10, 11, 12 e 13 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'Unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute di nove Paesi membri della Comunità europea fissati come in appresso.

In conformità al regolamento (CEE) n. 3180/78 del 18 dicembre 1978, l'Unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,828 marco tedesco;
1,15 franchi francesi;
0,0885 lira sterlina;
109,0 lire italiane;
0,286 fiorino olandese;
3,66 franchi belgi;
0,140 franco lussemburghese;
0,217 corona danese;
0,00759 sterlina irlandese.

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti, nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 3.

I certificati possono essere acquistati da soggetti residenti e non residenti e circolare in Italia e all'estero. Sui certificati collocati direttamente all'estero e sulle relative cedole dovrà essere apposta la stampigliatura « pagabile all'estero »; sui certificati collocati in Italia e sottoscritti in lire di conto estero ovvero in lire interne e successivamente ceduti a non residenti, in conformità alle vigenti disposizioni valutarie, potrà essere apposta la stampigliatura « pagabile all'estero » su richiesta della « banca agente » avanzata per conto dell'interessato.

Art. 4.

I certificati hanno taglio unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore in tagli del valore nominale di 1.000, 10.000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000 di ECU per i certificati non stampigliati. E' ammesso il tramutamento di certificati al portatore in titoli nominativi e viceversa nonché la riunione dei certificati stessi, purché rechino numerazione progressiva, e la divisione dei certificati medesimi in altri di taglio non inferiore a quello unitario o multiplo di esso. I numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione verranno ripetuti sui titoli allestiti in seguito alle operazioni suddette.

I certificati con stampigliatura « pagabile all'estero » saranno solamente al portatore nel taglio da 1.000 ECU.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti e distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore.

Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione, ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto di ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 5.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite.

Essi sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura; conseguentemente nessuna ritenuta alla fonte sarà operata in Italia sui predetti interessi.

Parimenti i certificati e i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *a*) e *b*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 6.

I certificati muniti della stampigliatura « pagabile all'estero » costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate del Governo italiano; essi hanno ed avranno il medesimo rango tra loro e nei confronti di qualsiasi altro debito estero non privilegiato dello Stato.

Non saranno collocati all'estero titoli del Governo italiano o garantiti dal Governo italiano che siano assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, salvo che non venga attribuita ai certificati muniti di stampigliatura « pagabile all'estero » analoga garanzia.

Qualunque portatore di un certificato munito della stampigliatura « pagabile all'estero » avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, del certificato stesso, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire alla banca estera designata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 16 prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione ai certificati;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni dei certificati in conformità al presente decreto, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca estera designata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 16 ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del certificato;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 7.

Il prezzo di emissione dei certificati è stabilito, in ECU, nella misura del cento per cento del valore nominale del certificato.

Per i certificati collocati all'interno, il versamento degli importi sottoscritti dovrà essere effettuato in lire italiane sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU, comunicato il giorno 18 ottobre 1983 dall'Ufficio italiano dei cambi.

Per i certificati collocati all'estero tale versamento dovrà essere effettuato in ECU.

Art. 8.

I certificati verranno rimborsati in unica soluzione il 20 ottobre 1990 al valore previsto dal successivo art. 9.

I certificati fruttano un interesse annuo dell'11,50% sul valore nominale in ECU, pagabile il 20 ottobre di ciascun anno a partire dal 1984 e sino al 1990. Le cedole di interesse sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico italiano; esse non sono accettate in pagamento delle imposte dirette.

Art. 9.

Per i certificati privi della stampigliatura « pagabile all'estero », il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, od in lire italiane.

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati, con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di settembre precedente la data di scadenza della cedola di interesse o del titolo.

Per i certificati recanti la stampigliatura « pagabile all'estero », i suddetti pagamenti verranno effettuati in ECU mediante accreditamento o trasferimento ad un conto in ECU, sempre che ciò non contrasti con le norme valutarie eventualmente applicabili nel luogo di pagamento.

Art. 10.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato come unità monetaria del sistema monetario europeo, gli interessi da pagare e il capitale da rimborsare saranno così determinati:

per i certificati senza stampigliatura, in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 11, per i primi venti giorni del mese di settembre precedente la data di scadenza delle cedole di interesse o del certificato;

per i certificati con stampigliatura « pagabile all'estero », in una delle valute componenti l'ECU scelta dalla banca estera, designata ai sensi dell'art. 16, adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12, con riferimento al quarto giorno lavorativo in Lussemburgo precedente la scadenza delle cedole di interesse o

del certificato. Inoltre la banca estera, il primo giorno lavorativo in Lussemburgo seguente la data in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, sceglierà una valuta componente dell'ECU nella quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti riferiti ai certificati e alle relative cedole, aventi una precedente data di scadenza, ma non ancora presentati per il pagamento. L'importo di ciascun pagamento nella valuta prescelta verrà calcolato adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12, con riferimento a tale primo giorno lavorativo. I pagamenti da eseguire in un Paese diverso da quello della valuta prescelta potranno essere effettuati tramite assegno o trasferimento bancario.

Art. 11.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire per i certificati non recanti la stampigliatura « pagabile all'estero » sarà determinato giornalmente come segue:

le componenti dell'ECU (le « componenti ») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sara la quotazione ufficiale di questa valuta comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la quotazione ufficiale per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente quotazione ufficiale per tale o tali valute comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 12.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti, per i certificati recanti la stampigliatura « pagabile all'estero », sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo per ogni giorno (« giorno di valutazione ») come segue:

le componenti dell'ECU (le « componenti ») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

l'equivalente dell'ECU sarà calcolato in primo luogo in dollari USA come somma dell'equivalente in tale valuta delle componenti; l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti sarà poi calcolato sulla base dell'equivalente in dollari USA dell'ECU, utilizzando gli stessi tassi usati per determinare l'equivalente delle componenti in dollari USA, come sotto precisato;

l'equivalente in dollari USA di ciascuna componente sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo sulla base del tasso medio a pronti prevalente alle ore quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo del giorno di valutazione fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla banca estera, designata ai sensi dell'art. 16, nel Paese di ciascuna valuta componente l'ECU.

Nel caso in cui tale quotazione diretta non sia disponibile per una delle valute componenti nel giorno di valutazione da parte di una qualsiasi delle banche scelte dalla banca estera, designata ai sensi dell'art. 16, a causa della chiusura dei mercati valutari nel Paese di emissione di tale valuta componente, o per qualsiasi altra ragione, ai fini del calcolo dell'equivalente dell'ECU al giorno di valutazione saranno usate le più recenti quotazioni dirette per tale valuta componente ottenute dalla borsa valori di Lussemburgo; peraltro tali più recenti quotazioni possono essere usate solo se erano prevalenti, nel Paese di emissione della valuta componente, non più di due giorni lavorativi prima del giorno di valutazione. Oltre tale periodo di due giorni lavorativi, la borsa valori di Lussemburgo determinerà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base dei tassi di conversione ricavati dalle quotazioni medie a pronti per tale valuta componente e per il dollaro USA prevalenti alle quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo, in tale giorno di valutazione, fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla banca estera, designata ai sensi dell'art. 16, in un Paese diverso da quello emittente tale valuta componente.

Entro tale periodo di due giorni lavorativi la borsa valori di Lussemburgo stabilirà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base di tali tassi di conversione qualora la banca estera, designata ai sensi dell'art. 16, ritenga che l'equivalente così calcolato sia più significativo rispetto all'equivalente in dollari USA calcolato sulla base di tali più recenti quotazioni dirette.

A meno che non sia diversamente stabilito dalla banca estera, designata ai sensi dell'art. 16, qualora ci sia più di un mercato per trattare qualsiasi valuta componente, a causa di regolamentazioni valutarie o per qualunque altra ragione, il mercato cui riferirsi per ciascuna di tali valute componenti sarà quello nel quale un emittente non residente di titoli stilati in tale valuta acquisterebbe tale valuta allo scopo di effettuare pagamenti con riferimento ai titoli stessi.

Tutte le decisioni della banca estera designata ai sensi dell'art. 16 o della borsa valori di Lussemburgo saranno prese a loro esclusiva discrezione e saranno considerate decisive a tutti gli effetti e vincolanti per l'emittente e per i portatori dei certificati e delle cedole.

Art. 13.

In relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 11 e 12, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come componente, sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute componenti vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come componenti saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle

quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero di valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 14.

Il prestito per un valore nominale di 540 milioni di ECU sarà collocato all'interno mediante assunzione a fermo da parte di un consorzio bancario di collocamento e di garanzia, promosso dalla Banca d'Italia.

Il Tesoro riconoscerà al suddetto consorzio, sul predetto ammontare nominale, una provvigione di garanzia pari allo 0,50% ed una provvigione di collocamento pari all'1,25%. Il consorzio offrirà i certificati in pubblica sottoscrizione, al prezzo del cento per cento del valore nominale, nel periodo dal 20 al 28 ottobre 1983 compreso, salvo chiusura anticipata, con corresponsione di dietimi di interesse da parte dei sottoscrittori in ragione dell'11,50 per cento annuo.

Il controvalore in lire italiane di tali interessi verra determinato sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi il 18 ottobre 1983.

La Banca d'Italia provvederà a stabilire le modalità dell'offerta e la misura della provvigione di collocamento che potrà essere riconosciuta dai consorziati alle banche, agli agenti di cambio e ad altri intermediari finanziari.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare un accordo con un sindacato bancario internazionale guidato dalla Société Générale de Banque per l'assunzione a fermo ed il collocamento all'estero di nominali 60 milioni di ECU del prestito. Tale sindacato offrirà i certificati in pubblica sottoscrizione al prezzo del cento per cento del valore nominale. La pubblica sottoscrizione e il regolamento dei certificati dovranno avvenire entro il 18 novembre 1983 con corresponsione di dietimi di interesse in ragione dell'11,50 per cento annuo, dal 20 ottobre 1983 al giorno di versamento del relativo controvalore.

Il Tesoro riconoscera al sindacato internazionale una provvigione dell'1,75% sull'ammontare nominale dei certificati collocati all'estero.

Il Tesoro riconoscerà inoltre alla Banca d'Italia una provvigione dello 0,05% sull'intero ammontare nominale del prestito a fronte di tutte le spese connesse con il collocamento dei certificati in Italia e all'estero, con la consegna dei certificati all'estero, con la quotazione dei certificati alla borsa valori di Lussemburgo, nonché con le spese di pubblicità per assicurare l'informazione ai mercati interno ed estero.

Art. 15.

Il giorno 20 ottobre 1983 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma il controvalore in lire italiane di 540 milioni nominali di ECU relativi ai certificati collocati all'interno, al netto della provvigione complessiva dell'1,80%, senza corresponsione di dietimi di interesse.

La determinazione di detto controvalore verrà effettuata sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi il 18 ottobre 1983.

La Banca d'Italia provvederà inoltre a versare, entro il 18 novembre 1983, presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma il controvalore in lire italiane di 60 milioni nominali di ECU, relativi ai certificati collocati all'estero, al netto della provvigione complessiva dell'1,80%, con l'aggiunta dei dietimi di interesse in ragione del tasso dell'11,50 per cento annuo, sulla base dell'anno commerciale.

La determinazione di detto controvalore verrà effettuata sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU di due giorni lavorativi precedenti la data di versamento, comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi.

La suddetta tesoreria provinciale emetterà apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 16.

Il pagamento delle cedole e il rimborso dei certificati verranno effettuati dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito eventualmente incaricate dalla Banca d'Italia stessa.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare con una banca estera l'accordo per il servizio finanziario dei certificati recanti la stampigliatura « pagabile all'estero ». Tale accordo prevederà che la suddetta banca estera possa incaricare, con il consenso della Banca d'Italia, altre banche per lo svolgimento del servizio stesso.

I rapporti tra la Banca d'Italia e il Tesoro conseguenti il servizio finanziario del prestito, sia all'interno che all'estero, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato alla Banca d'Italia per la successiva consegna alle banche incaricate in Italia del collocamento del prestito e, per l'estero, alla banca incaricata del servizio finanziario.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei certificati, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro e di bollo e dalla tassa sulle successioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati privi della stampigliatura « pagabile all'estero » sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso tutte le borse valori italiane; sarà inoltre richiesta l'ammissione a quotazione presso la borsa valori di Lussemburgo per i certificati recanti la stampigliatura « pagabile all'estero ».

I certificati sono compresi tra i titoli sui quali la Banca d'Italia è autorizzata a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni italiane.

Art. 18.

Il termine di prescrizione è di cinque anni per le cedole e di dieci anni per il capitale dei certificati, decorrenti dalla data delle relative scadenze.

Art. 19.

L'emissione di cui al presente decreto, i certificati e le relative cedole sono disciplinati dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano e i portatori dei certificati e delle cedole ha giurisdizione esclusiva la magistratura amministrativa italiana, ai sensi dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

Art. 20.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale. I certificati saranno stampati in lingua italiana ed inglese; il testo in lingua italiana sarà quello ufficiale.

Sul verso dei certificati saranno riportati i termini e le condizioni del prestito in conformità agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19 del presente decreto.

Art. 21.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1984 al 1990, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1990, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1983
Registro n. 43 *Tesoro, foglio n.* 210.

(5711)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 1° agosto 1983.

Disposizioni modificative delle prescrizioni tecniche speciali per le funivie bifune con movimento a va e vieni, approvate con decreto ministeriale 15 febbraio 1969.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 35 del regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubblico, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, così come modificato con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1975, n. 445;

Visto il paragrafo 3.7. « Verifiche e prove annuali di riapertura all'esercizio e straordinarie » del cap. 3° delle prescrizioni tecniche speciali per le funivie bifune con movimento a va e vieni, approvate con decreto ministeriale 15 febbraio 1969, n. 815, così come modificato con l'art. 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 1975 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 30 gennaio 1976);

Ritenuta, in attesa delle nuove norme regolamentari da emanare ai sensi dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, in sostituzione di quelle sopra citate, l'urgente necessità di modificare le disposizioni contenute nel predetto art. 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 1975, in materia di partecipazione dei funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle verifiche e prove periodiche da effettuare alle funivie bifune con movimento a va e vieni;

Sentita la commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Decreta:

Art. 1.

Il comma 3.7.4. del paragrafo 3.7. « Verifiche e prove annuali di riapertura all'esercizio e straordinarie » del cap. 3° delle prescrizioni tecniche speciali per le funivie bifune con movimento a va e vieni, approvate con decreto ministeriale 15 febbraio 1969, n. 815, così come modificato dall'art. 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 1975 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 30 gennaio 1976), è sostituito dal seguente comma:

«3.7.4. — Le date delle visite devono essere comunicate con congruo anticipo all'ufficio periferico della M.C.T.C. territorialmente competente ai fini dell'eventuale partecipazione alle visite stesse di funzionari tecnici di detto ufficio. Comunque, la partecipazione di tali funzionari è obbligatoria in occasione delle verifiche e prove effettuate al terzo, sesto, nono e dodicesimo anno dall'apertura dell'impianto al pubblico esercizio e, successivamente, ogni due anni ».

Art. 2.

Resta salva la facoltà di ispezione saltuaria di cui all'art. 35, ultimo comma, del regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, nel testo modificato con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1975, n. 445.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1983

Il Ministro: CASALINUOVO

(5631)

DECRETO 1° agosto 1983.

Disposizioni modificative delle prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofune con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli, approvate con decreto ministeriale 16 giugno 1964.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 35 del regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubblico, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, così come modificato con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1975, n. 445;

Visto il paragrafo *g)* « Verifiche e prove annuali di riapertura all'esercizio e straordinarie » del cap. 4° delle prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofune con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli, approvate con decreto ministeriale 16 giugno 1964, n. 1541, così come modificato con l'art. 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 1975 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 30 gennaio 1976);

Ritenuta, in attesa delle nuove norme regolamentari da emanare ai sensi dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, in sostituzione di quelle sopra citate, l'urgente necessità di modificare le disposizioni contenute nel predetto art. 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 1975, in materia di partecipazione dei funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle verifiche e prove periodiche da effettuare alle funivie con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli;

Sentita la commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Decreta:

Art. 1.

Il comma quinto del paragrafo *g)* « Verifiche e prove annuali di riapertura all'esercizio e straordinarie » del cap. 4° delle prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofune con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli, approvate con decreto ministeriale 16 giugno 1964, n. 1541, così come modificato dall'art. 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 1975 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 30 gennaio 1976) è sostituito dal seguente comma:

« Le date delle visite devono essere comunicate con congruo anticipo all'ufficio periferico della M.C.T.C. territorialmente competente ai fini dell'eventuale partecipazione alle visite stesse di funzionari tecnici di detto ufficio. Comunque, la partecipazione di tali funzionari è obbligatoria in occasione delle verifiche e prove effettuate al terzo, sesto e nono anno dall'apertura dell'impianto al pubblico esercizio e, successivamente, ogni due anni ».

Art. 2.

Resta salva la facoltà di ispezione saltuaria di cui all'art. 35, ultimo comma, del regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, nel testo modificato con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1975, n. 445.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1983

Il Ministro: CASALINUOVO

(5629)

DECRETO 1° agosto 1983.

Disposizioni modificative delle prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofune con movimento unidirezionale continuo e collegamento temporaneo dei veicoli, approvate con decreto ministeriale 7 luglio 1960.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 35 del regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubblico, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, così come modificato con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1975, n. 445;

Visto il paragrafo *h)* « Verifiche e prove semestrali e annuali, di riapertura all'esercizio e straordinarie » del cap. 4° delle prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofune con movimento unidirezionale continuo e collegamento temporaneo dei veicoli, approvate con decreto ministeriale 7 luglio 1960, n. 1235, così come modificato con l'art. 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 1975 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 30 gennaio 1976);

Ritenuta, in attesa delle nuove norme regolamentari da emanare ai sensi dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, in sostituzione di quelle sopra citate, la urgente necessità di modificare le disposizioni contenute nel predetto art. 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 1975, in materia di partecipazione dei funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle verifiche e prove periodiche da effettuare alle funivie monofune con movimento unidirezionale continuo e collegamento temporaneo dei veicoli;

Sentita la commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Decreta:

Art. 1.

Il comma sesto del paragrafo *h)* « Verifiche e prove semestrali e annuali, di riapertura all'esercizio e straordinarie » del cap. 4° delle prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofune con movimento unidirezionale continuo e collegamento temporaneo dei veicoli, approvate con decreto ministeriale 7 luglio 1960, n. 1235, così come modificato dall'art. 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 1975 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 30 gennaio 1976), è sostituito dal seguente comma:

« Le date delle visite devono essere comunicate con congruo anticipo all'ufficio periferico della M.C.T.C. territorialmente competente ai fini dell'eventuale partecipazione alle visite stesse di funzionari tecnici di detto ufficio. Comunque, la partecipazione di tali funzionari è obbligatoria in occasione delle verifiche e prove effettuate al terzo, sesto, nono e dodicesimo anno dall'apertura dell'impianto al pubblico esercizio e, successivamente, ogni due anni ».

Art. 2.

Resta salva la facoltà di ispezione saltuaria di cui all'art. 35, ultimo comma, del regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, nel testo modificato con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1975, n. 445.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1983

Il Ministro: CASALINUOVO

(5630)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 15 luglio 1983, n. **551.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Cagliari.

N. 551. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1983
Registro n. 65 *Istruzione, foglio n.* 9

DECRETO 15 luglio 1983, n. **552.**

Assegnazione di quattro posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Pavia.

N. 552. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, quattro posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Centro di analisi statistica . posti 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di fisiologia umana » 1

istituto di medicina legale e delle assicurazioni » 1

istituto di patologia generale (per le esigenze del centro tumori) » 1

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1983
Registro n. 65 *Istruzione, foglio n.* 15

DECRETO 15 luglio 1983, n. **553.**

Assegnazione di tre posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Genova.

N. 553. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, tre posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di igiene posti 1

istituto di clinica ortopedica » 1

Facoltà di ingegneria:

istituto di chimica » 1

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1983
Registro n. 65 *Istruzione, foglio n.* 10

DECRETO 15 luglio 1983, n. **554.**

Assegnazione di quattro posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Napoli.

N. 554. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, quattro posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chirurgia plastica . . . . . posti 1

istituto di clinica chirurgica . . . . . » 1

istituto di chirurgia sperimentale e trapianti d'organo . . . . » 2

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1983
Registro n. 65 *Istruzione, foglio n.* 8

DECRETO 15 luglio 1983, n. **555.**

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Parma.

N. 555. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, tre posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica pediatrica . . . . . posti 1

istituto di patologia generale . . . . . » 1

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1983
Registro n. 65 *Istruzione, foglio n.* 14

DECRETO 15 luglio 1983, n. **556.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della parrocchia di « S. Michele arcangelo » e alla erezione della parrocchia omonima nella chiesa di « Maria SS. Assunta », entrambe in Todi.

N. 556. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Todi 30 dicembre 1976, integrato con dichiarazione 5 ottobre 1982, relativo alla soppressione della parrocchia di « S. Michele arcangelo », in Cordigliano del comune di Todi (Perugia) ed alla erezione della parrocchia di « S. Michele arcangelo » nella chiesa di « Maria SS. Assunta », in Montesano del comune di Todi (Perugia), con il trasferimento in essa del beneficio parrocchiale della soppressa parrocchia di « S. Michele arcangelo » in Cordigliano.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1983
Registro n. 23 *Interno, foglio n.* 23

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2663/83 della commissione, del 23 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2664/83 della commissione, del 23 settembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2665/83 della commissione, del 22 settembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1245/83 che fissa gli importi compensativi monetari per quanto concerne taluni coefficienti applicabili al latte scremato in polvere venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 368/77, (CEE) n. 443/77 e (CEE) n. 1844/77.

Regolamento (CEE) n. 2666/83 della commissione, del 22 settembre 1983, relativo a varie forniture di cereali e di riso al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2667/83 della commissione, del 23 settembre 1983, relativo alla sospensione della pesca di aringhe da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 2668/83 della commissione, del 23 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 2669/83 della commissione, del 23 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 2670/83 della commissione, del 23 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 2671/83 della commissione, del 23 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 2672/83 della commissione, del 23 settembre 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2673/83 della commissione, del 23 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 263 *del* 24 *settembre* 1983.

(248/C)

Regolamento (CEE) n. 2674/83 della commissione, del 26 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2675/83 della commissione, del 26 settembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2676/83 della commissione, del 26 settembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 427/81 che autorizza la Grecia a sospendere totalmente i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti del settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2677/83 della commissione, del 26 settembre 1983, che sottopone a limitazione quantitativa le importazioni nel Regno Unito di taluni prodotti tessili originari di Taiwan.

Regolamento (CEE) n. 2678/83 della commissione, del 22 settembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1000/83 relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento greco.

Regolamento (CEE) n. 2679/83 della commissione, del 26 settembre 1983, che modifica l'importo di base del prelievo alla importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2680/83 della commissione, del 26 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 264 *del* 27 *settembre* 1983.

(249/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione. (Misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria).

L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti ha redatto il testo del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 13 agosto 1983), inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 11 ottobre 1983, n. 546 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 12 ottobre 1983).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

All'inizio di ogni comma è indicato, tra parentesi quadra, il numero che lo stesso occupa nell'ambito dell'articolo del testo coordinato. Il numero che segue, tra parentesi tonda, è quello che figura nel testo originale del decreto-legge o della legge di conversione.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fne di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

[1] (1) Per provvedere alle necessità di ripristino nei comuni delle province di Sondrio, Brescia, Bolzano e Trento, danneggiati dagli eventi franosi del maggio 1983, sono assegnati per il triennio 1983-85 i seguenti contributi speciali:

a) alla regione Lombardia lire 80 miliardi, di cui 15 miliardi nell'anno 1983, 30 miliardi nell'anno 1984 e 35 miliardi nell'anno 1985 per gli interventi nelle province di Sondrio e di Brescia;

b) alla provincia autonoma di Bolzano lire 20 miliardi, di cui 4 miliardi nell'anno 1983, 6 miliardi nell'anno 1984 e 10 miliardi nell'anno 1985;

c) alla provincia autonoma di Trento lire 3 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo in ciascuno degli anni 1983, 1984 e 1985;

d) all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) lire 18 miliardi, di cui 5 miliardi per l'anno 1983 e miliardi 13 per l'anno 1984 per la realizzazione delle opere necessarie al ripristino delle strade statali danneggiate dagli eventi franosi del maggio 1983 nei comuni delle province di Sondrio, Brescia, Bolzano e Trento. Detti contributi speciali saranno iscritti in apposito capitolo del bilancio della predetta Azienda, previa assegnazione allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

[2] (2) Con le somme anzidette la regione e le province autonome provvedono, anche a mezzo delega agli enti locali, a far fronte alle emergenze nonché ai seguenti interventi:

a) erogazione di contributi ai proprietari di immobili distrutti o danneggiati;

b) realizzazione delle opere necessarie al ripristino delle strade provinciali e comunali;

c) realizzazione delle opere necessarie al consolidamento del territorio;

d) erogazione di contributi alle imprese industriali, commerciali, artigiane e turistiche;

e) ripristino opere di urbanizzazione primaria.

[3] (3) Agli interventi nel settore agricolo e per opere di sistemazione idraulico-forestale si provvede ai sensi e per gli effetti della legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed a valere sulle disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero di cui all'articolo 1 della legge stessa, denominato « Fondo di solidarietà nazionale », e comunque nel limite massimo di lire 90 miliardi. Tale somma è attribuita quanto a lire 80 miliardi alla regione Lombardia, quanto a lire 7 miliardi alla provincia autonoma di Bolzano e quanto a lire 3 miliardi alla provincia autonoma di Trento.

[4] (3.1) *E' disposto uno stanziamento di lire* 15 *miliardi a favore del Magistrato del Po per provvedere alle emergenze ed al ripristino urgente delle opere idrauliche di competenza, distrutte dagli eventi alluvionali del novembre* 1982 *nei bacini idrografici dei fiumi Taro e Panaro. Tale stanziamento è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nell'esercizio* 1983.

[5] (3.2) *Limitatamente agli interventi previsti nel presente articolo, la regione Lombardia, le province autonome di Trento e Bolzano e l'ANAS possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma assegnata nel precedente comma* (1).

[6] (4) *All'onere di lire* 136 *miliardi derivante dalla attuazione dei precedenti commi, si provvede, per il* 1983, *quanto a lire* 25 *miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo* 9001 *dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Difesa del suolo », e quanto a lire* 15 *miliardi mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria denominato « Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi »; quanto a lire* 50 *miliardi per il* 1984 *e a lire* 46 *miliardi per il* 1985, *si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo* 9001 *dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Difesa del suolo ».*

Art. 1-*bis*.

[1] (1) *Il secondo comma dell'articolo* 76 *del regio decreto* 11 *dicembre* 1933, *n.* 1775, *è soppresso.*

[2] (2) *Il secondo comma dell'articolo* 77 *del regio decreto* 11 *dicembre* 1933, *n.* 1775, *è sostituito dal seguente:*

« Le amministrazioni statali o regionali interessate tengono conto delle opere indicate nel precedente articolo 76 *la cui esecuzione si renda inutile, in tutto o in parte, in dipendenza della costruzione del serbatoio o lago in sede di definizione dei rispettivi programmi di settore o di individuazione delle relative priorità ai fini anche della determinazione dei correlativi fabbisogni finanziari ».*

Art. 2.

[1] (1) A favore delle aziende agricole situate nelle zone delle regioni Basilicata, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, che hanno subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione globale lorda a causa della eccezionale siccità verificatasi nell'anno 1983, si applicano le provvidenze di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, con le modifiche ed integrazioni di cui ai seguenti commi. A tal fine è riservata per l'anno 1983 una quota massima complessiva di lire 200 miliardi a valere sulle disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, denominato « Fondo di solidarietà nazionale », *la cui dotazione è integrata di lire* 150 *miliardi nell'anno finanziario medesimo.*

[2] (2) E' prorogata di ventiquattro mesi la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento a favore delle aziende di cui al precedente comma. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

[3] (3) Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 6,75 per cento ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati. Qualora l'importo del prestito non superi L. 20.000.000, si applicano le modalità e le procedure di cui all'articolo 19, primo e terzo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454.

[4] (3.1) *Per le aziende di cui al comma* (1), *che abbiano fruito del disposto di cui all'articolo* 2 *del decreto-legge* 16 *luglio* 1982, *n.* 449, *convertito, con modificazioni, nella legge* 9 *settembre* 1982, *n.* 656, *il recupero dei contributi sospesi verrà effettuato, senza aggravio di interessi, nell'arco del quinquennio successivo al mese di luglio* 1985.

[5] (3.2) *Nelle regioni di cui al comma* (1), *per le aziende che non rientrano nelle previsioni di cui allo stesso comma* (1), *i versamenti dei contributi in scadenza nell'anno* 1983 *sono considerati effettuati nei termini purché corrisposti entro il* 10 *gennaio* 1984.

[6] (4) Alle aziende agricole di cui al precedente primo comma sono concessi altresì contributi in conto capitale per la ricostituzione dei capitali di conduzione nella misura massima prevista dai parametri approvati con il decreto ministeriale di cui all'articolo 3 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, anche oltre i limiti contributivi previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettera *b*), della stessa legge n. 590.

[7] (5) Ai lavoratori agricoli, iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento ed a validità prorogata nonché ai piccoli coloni e compartecipanti residenti o che prestino attività lavorativa nelle aziende colpite dalla

siccità di cui al presente articolo, sono riconosciuti, in deroga ai commi decimo e undicesimo dell'articolo 4 del decreto-legge 11 luglio 1983, n. 317, il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali e lo stesso numero di giornate lavorative ad essi attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1982.

[8] (6) E' sospeso il versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti con aziende danneggiate dagli eventi di cui al precedente primo comma, in scadenza a partire dalla rata di luglio 1983 e fino a quella del mese di luglio 1985. Al recupero dei contributi sospesi si provvede senza aggravio di interessi nel biennio successivo alla scadenza dell'ultima rata sospesa con le modalità e i termini che saranno fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

[9] (6.1) *Ai fini di cui al comma precedente le attestazioni del danno subito, da rilasciarsi secondo le modalità previste dal secondo comma dell'articolo* 1 *della legge* 25 *luglio* 1956, *n.* 838, *e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere sostituite da una dichiarazione di responsabilità, ai soli fini della decadenza dei termini, con firma autenticata, ai sensi della legge* 4 *gennaio* 1968, *n.* 15, *nei casi in cui non vengono rilasciate dalle autorità competenti nei termini prefissati dall'ente impositore.*

[10] (7) Per il pagamento degli oneri connessi al trattamento retributivo del personale dipendente dell'IRVAM per l'anno 1983 nonché per i compensi alla rete dei rilevatori dovuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è autorizzata l'assegnazione all'istituto predetto di un contributo straordinario di lire 1.500 milioni nell'anno finanziario 1983.

[11] (8) L'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, va interpretato nel senso che, agli effetti dell'applicazione della ritenuta a titolo di acconto delle imposte sul reddito, non si considerano contributi le somme erogate dall'AIMA per gli interventi nel mercato agricolo e dalle casse di conguaglio istituite ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896.

[12] (9) *Al maggiore onere di lire* 151,5 *miliardi derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a lire* 40 *miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo* 7535 *dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario* 1983, *restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di lire* 200 *miliardi recata dall'articolo* 20, *primo comma, della legge* 26 *aprile* 1983, *n.* 130; *quanto a lire* 61,5 *miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria denominato « Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi »; quanto a lire* 50 *miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo* 9001 *dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario* 1983, *all'uopo utilizzando la voce « Costruzione di alloggi di servizio per le forze dell'ordine ».*

[13] (10) Le minori entrate contributive derivanti alle gestioni previdenziali e assistenziali per effetto della attuazione dei precedenti commi quinto e sesto nonché dell'articolo 16 della legge 2 maggio 1983, n. 156, verranno rimborsate a consuntivo sulla base di appositi rendiconti che le gestioni medesime presenteranno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le occorrenti somme saranno all'uopo iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

Art. 3.

[1] (1) Per l'immediato avvio del risanamento del settore bieticolo-saccarifero, è predisposto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, *sentite le regioni interessate e le organizzazioni sindacali ed associative, entro il mese di febbraio* 1984, un piano di settore che indichi la consistenza attuale e le prospettive di sviluppo della bieticoltura in rapporto alle esigenze del consumo, nonché la consistenza attuale e le prospettive di risanamento, di riorganizzazione e di sviluppo dell'industria saccarifera. A tal fine il piano, da approvarsi dal CIPE, contiene puntuali e concreti indirizzi di riequilibrio del settore, insieme a programmi di coltivazione, nella considerazione sia degli interessi e delle attitudini produttive delle varie zone del Paese che dell'occupazione agricola ed industriale, *con particolare riguardo alle difficoltà nelle aree meridionali ed allo sviluppo delle potenzialità produttive del Mezzogiorno.*

[2] (2) Per le finalità di cui al precedente comma è costituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un « Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero », al quale è attribuita la dotazione di lire 100 miliardi per l'anno 1983.

[3] (3) A valere sulle somme a disposizione del Fondo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può:

a) erogare, nel limite di 60 miliardi, mutui a breve termine alle imprese saccarifere che presentino un piano di risanamento finanziario da approvarsi dal CIPE su proposta del Ministro stesso; detti mutui sono finalizzati esclusivamente al pagamento dei fornitori di bietole ed al pagamento degli stipendi e salari degli addetti alle industrie di trasformazione, purché i relativi crediti siano scaduti ovvero vengano a scadere nell'anno 1983. *Ove per l'impresa sia in corso la procedura di amministrazione di cui all'articolo* 1 *del decreto-legge* 30 *gennaio* 1979, *n.* 26, *convertito, con modificazioni, nella legge* 3 *aprile* 1979, *n.* 95, *e successive modificazioni e integrazioni, i relativi debiti contratti per l'acquisto di bietole, ove il pagamento sia necessario per l'attuazione del programma di cui all'articolo* 2 *del decreto-legge* 30 *gennaio* 1979, *n.* 26, *convertito, con modificazioni, nella legge* 3 *aprile* 1979, *n.* 95, *possono essere considerati, in sede di approvazione da parte del CIPE del piano di cui al presente articolo, come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo* 111, *n.* 1), *del regio decreto* 16 *marzo* 1942, *n.* 267, *anche se sorti anteriormente all'inizio della procedura di amministrazione straordinaria;*

b) erogare, nel limite di 20 miliardi, mutui intesi, secondo gli indirizzi del piano di cui al precedente primo comma, alla acquisizione di partecipazioni al capitale di società saccarifere o all'acquisto di zuccherifici ovvero alla ristrutturazione, al risanamento e allo sviluppo di impianti industriali saccariferi e loro accessori.

Le associazioni di produttori e le società al cui capitale concorrono almeno al 40 per cento i produttori agricoli anche associati in cooperative o loro consorzi, hanno la priorità nella concessione di mutui volti alla acquisizione di partecipazioni al capitale di società saccarifere o all'acquisto di zuccherifici comunque oggetto del piano;

c) concedere, nel limite di 20 miliardi, contributi, secondo gli indirizzi del piano, a favore di cooperative, di associazioni di produttori e, comunque, di gruppi composti da queste e da enti pubblici o privati, per l'acquisizione, l'ammodernamento e la gestione di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle bietole e dei prodotti saccariferi.

[4] (4) Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è tenuto a disporre verifiche presso i beneficiari allo scopo di controllare l'utilizzazione delle provvidenze in conformità con le finalità ed i vincoli del presente articolo. In caso di accertata inosservanza delle condizioni e dei vincoli cui è subordinata l'erogazione delle provvidenze, si dispone la revoca dei benefici ed il recupero delle somme erogate.

[5] (5) I contratti di trasferimento degli impianti industriali saccariferi, ove siano agevolati ai sensi del presente articolo, sono subordinati nella loro efficacia all'approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste che si pronuncia con proprio decreto, previo parere di apposita commissione sulla loro idoneità a perseguire gli indirizzi posti dal piano e sulla congruità del prezzo dei trasferimenti.

[6] (6) Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono stabiliti i tassi di interesse a carico dei beneficiari in misura non inferiore al 45 per cento del tasso di riferimento, le modalità di ammortamento, le caratteristiche e le procedure per il rimborso dei mutui. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti i criteri per la costituzione e il funzionamento della commissione di cui al precedente quinto comma. Resta comunque salva l'efficacia del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 12 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1983.

[7] (6.1) *Entro il 29 febbraio 1984 il Ministro dell'agricoltura e delle foreste riferisce al Parlamento sul piano generale predisposto, ai sensi del comma (1) del presente articolo, per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero, con particolare riferimento al suo fabbisogno finanziario triennale e allo stato di attuazione della fase di avvio del piano medesimo.*

[8] (7) All'onere di lire 100 miliardi nell'anno 1983 derivante dall'attuazione del presente articolo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, si provvede, quanto a lire 90 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7504 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario medesimo, restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130 e, quanto a lire 10 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria denominato « Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi ».

Art. 4.

[1] (1) E' conferita al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) la somma di lire *195 miliardi* per l'anno 1983, da destinare alla ricapitalizzazione della controllata MCS S.p.a. per la realizzazione del piano di riorganizzazione e risanamento dell'industria dell'alluminio a partecipazione statale, di cui alle deliberazioni del CIPI in data 22 dicembre 1982 e 5 maggio 1983.

[2] (2) Il Ministro delle partecipazioni statali provvede, con propri decreti, alla erogazione all'EFIM della somma di cui al primo comma.

[3] (3) *All'onere di lire* 195 *miliardi derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede quanto a lire* 103 *miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo* 9001 *dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario* 1983, *all'uopo utilizzando la voce « Apporti ai fondi di dotazione delle partecipazioni statali a saldo delle autorizzazioni di spesa della legge n.* 675 *del* 1977 » *e quanto a lire* 92 *miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo* 7504 *dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario medesimo, restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo* 21 *della legge* 26 *aprile* 1983, *n.* 130.

[4] (4) Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

[1] (1) Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 20 giugno 1983, n. 294.

(*Il comma* 2 *è soppresso*).

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

L'art. 2 della legge di conversione dispone:

« *Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione del decreto-legge 20 giugno 1983, n. 294* ».

(5696)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Posina e Cittiglio

Con decreto 27 maggio 1983, n. 903, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo roggia Molino-Montagna in comune di Posina, con parte di capannone sopra insistente, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4, mappale n. 1519, di mq 713 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 10 dicembre 1980 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 28 luglio 1983, n. 1021, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno reliquato demaniale in territorio del comune di Cittiglio, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 9, mappale n. 3970 di mq 9.850, ed indicato nello stralcio planimetrico catastale rilasciato il 1° dicembre 1982 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Verona, che fa parte integrante del citato decreto.

(5701)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Modificazione della composizione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1983 il dott. Giuseppe Granatelli, primo dirigente del Ministero delle finanze, è stato nominato membro supplente della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali, in rappresentanza del predetto Dicastero.

(5700)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Estrazione delle serie di obbligazioni relative ai prestiti « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » 10 % - 1975/1985, 10 % - 1977/1987 - 1ª emissione e 10 % - 1978/1988 - 1ª emissione.

Si informano i portatori delle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » 10 % - 1975/1985, 10 % - 1977/1987 - 1ª emissione e 10 % - 1978/1988 - 1ª emissione, che il giorno 21 novembre 1983 alle ore 9,30, presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria in Roma - Piazza della Croce Rossa, 1, saranno effettuate pubblicamente, in base ai relativi piani di ammortamento, le estrazioni a sorte delle serie di obbligazioni, da rimborsare il 1° gennaio 1984, come di seguito indicato:

obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » 10 % - 1975/1985: estrazione a sorte di n. 14 serie intere per complessive L. 14.000.000.000;

obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » 10 % - 1977/1987 - 1ª emissione: estrazione a sorte di n. 11 serie per complessive L. 11.000.000.000;

obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » 10 % - 1978/1988 - 1ª emissione: estrazione a sorte di n. 10 serie intere per complessive L. 10.000.000.000.

(5714)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. Cooperativa zootecnica di Cona, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 il rag. Valerio Tumaini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. Cooperativa zootecnica di Cona, in Cona (Ferrara), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 2 maggio 1983 in sostituzione del dott. Vito Giuseppe Berto, il quale non ha accettato l'incarico.

(5713)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società italiana per l'amianto di Grugliasco (Torino) è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società italiana per l'amianto di Grugliasco (Torino) è prolungata al 31 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società italiana per l'amianto di Grugliasco (Torino) è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. Società italiana per l'amianto di Grugliasco (Torino) è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siciltubi con sede in Siracusa e stabilimenti in Priolo (Siracusa) è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sarmetal con stabilimento in Napoli-Ponticelli è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sarmetal con stabilimento in Napoli-Ponticelli è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Merloni casa S.p.a. con stabilimento in Cittaducale (Rieti) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 gennaio 1983 al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lenco Italia con sede legale in Osimo (Ancona) è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corni e C. di Milena (Bologna) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 dicembre 1982 al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie officine San Giorgio Prà con sede e stabilimento in Genova-Prà è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 novembre 1982 al 15 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie officine San Giorgio Prà con sede e stabilimento in Genova-Prà, è prolungata al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri navali di Chiavari con sede in Milano e stabilimento in Chiavari è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio 1983 al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica fine, stabilimento Edilcarani di Sassuolo (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1983 al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Breda fucine meridionali con sede e stabilimento in Bari è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 febbraio al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.T.E. - Officine trasformatori elettrici con sede e stabilimento in Bergamo, è prolungata al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fulgor Italia con sede in Latina e stabilimento in Cassine (Alessandria) è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio I.P.I. con sede legale e stabilimento in Castellaro di Serra S. Quirico (Ancona) è prolungata al 16 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio I.P.I. con sede legale e stabilimento in Castellaro di Serra S. Quirico (Ancona) è prolungata al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pantalonificio di Perugia con sede in Perugia, frazione Colonnella è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pantalonificio di Perugia con sede in Perugia, frazione Colonnella è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, unità di Porto Marghera (Venezia) ora S.I.P.A. S.p.a. è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5678)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 199

Corso dei cambi dell'11 ottobre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1567,950	1567,950	1567,80	1567,950	1568 —	1568 —	1568,050	1567,950	1567,950	1567,95
Marco germanico .	608,270	608,270	609 —	608,270	608,31	608,42	608,570	608,270	608,270	608,27
Franco francese	198,430	198,430	198,50	198,430	198,57	198,41	198,400	198,430	198,430	198,42
Fiorino olandese .	542,290	542,290	542,75	542,290	542,29	542,28	542,280	542,290	542,290	542,29
Franco belga .	29,828	29,828	29,87	29,828	29,84	29,82	29,822	29,828	29,828	29,82
Lira sterlina .	2373,600	2373,600	2373 —	2373,600	2370,84	2373,70	2373,800	2373,600	2373,600	2373,60
Lira irlandese	1882,800	1882,800	1885 —	1882,800	1884,44	1882,90	1883 —	1882,800	1882,800	—
Corona danese	168,210	168,210	168,40	168,210	168,21	168,205	168,200	168,210	168,210	168,20
E.C.U. .	1370,240	1370,240	1370,24	1370,240	—	1370,24	1370,240	1370,240	1370,240	1370,24
Dollaro canadese	1273,100	1273,100	1274 —	1273,100	1273,12	1273,22	1273,350	1273,100	1273,100	1273,10
Yen giapponese .	6,766	6,766	6,77	6,766	6,757	6,77	6,767	6,766	6,766	6,76
Franco svizzero .	747,770	747,770	748,60	747,770	747,96	747,88	748 —	747,770	747,770	747,76
Scellino austriaco .	86,520	86,520	86,55	86,520	86,53	86,51	86,510	86,520	86,520	86,52
Corona norvegese .	215,550	215,550	215,40	215,550	215,34	215,52	215,500	215,550	215,550	215,55
Corona svedese .	202,690	202,690	202,50	202,690	202,59	202,71	202,740	202,690	202,690	202,68
FIM	279,600	279,600	279,75	279,600	279,66	279,75	279,700	279,600	279,600	—
Escudo portoghese	12,640	12,640	12,65	12,640	12,64	12,72	12,800	12,640	12,640	12,74
Peseta spagnola	10,445	10,445	10,445	10,445	10,43	10,42	10,440	10,445	10,445	10,44

Media dei titoli dell'11 ottobre 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	46,250
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	91,750
» 6 % » » 1970-85 .	89,150
» 6 % » » 1971-86 .	84,550
» 6 % » » 1972-87 .	79,500
» 9 % » » 1975-90 .	79,350
» 9 % » » 1976-91 .	80 —
» 10 % » » 1977-92 .	81 —
12 % (Beni Esteri 1980) .	79,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	74,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	91,500
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96,900
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96,600
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,875
» » » Ind. 1-11-1981/83 .	100,025
» » » » 1-12-1981/83 .	100,100
» » » » 1- 3-1981/84 .	100,250
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,525
» » » » 1- 6-1981/84 .	99,900
» » » » 1- 1-1982/84 .	100,250
» » » » 1- 3-1982/84 .	100,050
» » » » 1- 5-1982/84 .	100,050
» » » » 1- 6-1982/84 .	99,850
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,700
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,600
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,675
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1982/84 .	99,650
» » » » 1-11-1982/84 .	99,800
» » » » 1-12-1982/84 .	99,750
» » » » 1- 1-1983/85 .	99,225
» » » » 1- 2-1983/85 .	99,350
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,150
» » » » 1- 3-1982/86 .	100,075
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,050
» » » » 1- 6-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,050
» » » » 1- 8-1982/86 .	99,925
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,800
» » » » 1-10-1982/86 .	99,875
» » » » 1-11-1982/86 .	99,850
» » » » 1-12-1982/86 .	99,900
» » » » 1- 1-1983/87 .	99,900
» » » » 1- 2-1983/87 .	99,700
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 1-1984 .	98,875
» » » 12 % 1- 4-1984 .	98,275
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,700
» » » 12 % 1-10-1984 .	95,575
» » » 18 % 1- 1-1985 .	100,650
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	88,700
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	104,450
» » » » 22-11-1982/89 13 %	101,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 ottobre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1568 —
Marco germanico	608,420
Franco francese	198,415
Fiorino olandese	542,285
Franco belga	29,825
Lira sterlina	2373,700
Lira irlandese	1882,900
Corona danese	168,205
E.C.U.	1370,240
Dollaro canadese	1273,225
Yen giapponese	6,766
Franco svizzero	747,885
Scellino austriaco	86,515
Corona norvegese	215,525
Corona svedese	202,715
FIM	279,650
Escudo portoghese	12,720
Peseta spagnola	10,442

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di componenti le commissioni elettorali circoscrizionali per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1983, il dott. Raffaele Santo, direttore di segreteria dell'Accademia di belle arti di Napoli, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale della Campania, per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, in sostituzione del dott. Guido Smaldone.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1983, il dott. Angelo Brindicci, direttore di segreteria dell'Accademia di belle arti di Bari, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale della Puglia e Basilicata, per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, in sostituzione del dott. Delle Grazie Vito Antonio.

Con decreto ministeriale 7 settembre 1983 il rag. Carlo Repizzi, vice direttore di ragioneria dell'Università degli studi di Milano, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale per la Lombardia, per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, in sostituzione del dott. Tiso Americo.

(5677)

Annullamento dell'avviso di vacanza della cattedra di teoria della popolazione e modelli demografici presso la facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali dell'Università « La Sapienza » di Roma.

L'avviso di vacanza della cattedra di teoria della popolazione e modelli demografici presso la facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali dell'Università « La Sapienza » di Roma (ruolo professori prima fascia), apparso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 3 ottobre 1983, è stato trasmesso alla pubblicazione per mero errore materiale e, pertanto, deve intendersi annullato.

(5722)

REGIONE MARCHE

Aggiornamento delle analisi riportate sulle etichette dell'acqua minerale « Petra Pertusa »

Si comunica che la società « Fonti del Furlo S.p.a. » in Fossombrone (Pesaro), località S. Anna, con decreto del presidente della giunta regionale delle Marche 18 luglio 1983, n. 12714, è stata autorizzata, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, all'aggiornamento delle analisi, chimica e microbiologica, riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale « Petra Pertusa », approvate con decreto ministeriale 3 agosto 1979, n. 1955, per contenitori di vetro della capacità di cc 920 e cc 460.

Le etichette dovranno essere conformi agli esemplari allegati al decreto ministeriale 3 agosto 1979, n. 1955, ed i recipienti dell'acqua minerale « Petra Pertusa » non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti, salvo l'aggiornamento delle analisi di cui sopra.

(5684)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori (laboratorio di biologia cellulare).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, in particolare l'art. 24-*bis*;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1980, registro n. 3 Sanità, foglio n. 233, con il quale, in applicazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33, è stata determinata in duecentocinquanta posti la nuova dotazione organica relativa al ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto predetto con un aumento, nel ruolo in questione, di cinquantuno posti;

Considerato che un terzo dei posti recati in aumento nel ruolo sopra citato, corrispondente a diciassette posti, va conferito, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale dell'Istituto predetto in possesso dei requisiti prescritti;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nelle sedute del 4 e 13 dicembre 1982;

Vista la deliberazione n. 5/*b* allegata al verbale n. 72 del 21 dicembre 1982, con la quale il comitato amministrativo del predetto Istituto nel pronunciarsi sulle modalità di espletamento di diciassette pubblici concorsi, per titoli ed esami, a ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto medesimo ha espresso il parere di mettere a concorso ex art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 i suddetti diciassette posti di ricercatore ripartiti, come segue, tra i vari laboratori e servizi: batteriologia e micologia medica (tre posti), biologia cellulare (un posto), ematologia (un posto), epidemiologia e biostatistica (un posto), farmacologia (due posti), fisiopatologia di organo e di sistema (un posto), immunologia (un posto), metabolismo e biochimica patologica (un posto), tossicologia applicata (due posti), tossicologia comparata ed ecotossicologia (un posto), ultrastrutture (un posto), virologia (un posto) e servizio elaborazione dati (un posto);

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Ritenuto di accogliere il parere espresso dal suddetto comitato nella citata seduta del 21 dicembre 1982;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità di cui un posto è riservato ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al personale dell'Istituto medesimo in servizio alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ed in possesso dei requisiti prescritti dal successivo art. 2.

I vincitori del concorso saranno assegnati al laboratorio di biologia cellulare.

I suddetti cinque posti sono ripartiti per gruppi come segue:

A) *Primo gruppo*: un posto.

B) *Secondo gruppo*: un posto.

C) *Terzo gruppo*: tre posti di cui un posto riservato ai sensi del primo comma del presente articolo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Diploma di laurea in medicina e chirurgia o chimica o chimica e tecnologia farmaceutiche o farmacia o scienze biologiche o fisica conseguito in una università della Repubblica. E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

E) Età non superiore ad anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestono la qualifica di impiegati nei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla divisione IV - concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso - Viale Regina Elena n. 299 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopraindicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi, escluso il sabato.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità del candidato al concorso.

Chi intende concorrere per più gruppi di posti deve presentare tante domande separate allegando a ciascuna di esse i titoli, di cui al successivo art. 5, che intende presentare.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto all'elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano riportato o meno condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) per quale gruppo di posti, tra quelli indicati nel precedente art. 1, intendono concorrere;

10) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Nel caso che con una stessa domanda si chieda di concorrere per più gruppi di posti, sarà considerato valido, ai fini dell'ammissione al concorso, il gruppo indicato per primo nella medesima.

Qualora con la medesima domanda si chieda di partecipare a più concorsi la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, in carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 5.

Detto punteggio sarà così ripartito:

cat. I: pubblicazioni scientifiche, fino a punti 2,50;

cat. II: altri titoli (da determinare da parte della commissione esaminatrice), fino a punti 2,50.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame. La commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio ne sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

A) PRIMO GRUPPO - Un posto

Prove scritte:

1) fondamenti della spettroscopia di risonanza magnetica nucleare;

2) applicazioni delle metodologie di risonanza magnetica nucleare in biologia cellulare;

3) « traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese » oppure « sintesi, nella stessa lingua di un brano di argomento scientifico in lingua inglese » (a scelta del candidato).

Prova pratica con relazione scritta su: tecniche di laboratorio attinenti alle prime due prove scritte.

Prova orale tecnica:

le materie delle prime due prove scritte e della prova pratica;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità e delle principali istituzioni scientifico-sanitarie.

B) SECONDO GRUPPO - Un posto

Prove scritte:

1) analisi degli elementi genetici;

2) natura e funzione del gene;

3) « traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese » oppure « sintesi, nella stessa lingua, di un brano di argomento scientifico in lingua inglese » (a scelta del candidato).

Prova pratica con relazione scritta su: tecniche di laboratorio attinenti alle prime due prove scritte.

Prova orale tecnica:

le materie delle prime due prove scritte e della prova pratica;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità e delle principali istituzioni scientifico-sanitarie.

C) TERZO GRUPPO - Tre posti

Prove scritte:

1) struttura e funzione dei componenti cellulari;

2) meccanismi di regolazione dei processi cellulari;

3) « traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese » oppure « sintesi, nella stessa lingua, di un brano di argomento scientifico in lingua inglese » (a scelta del candidato).

Prova pratica con relazione scritta su: tecniche di laboratorio attinenti alle prime due prove scritte.

Prova orale tecnica:

le materie delle prime due prove scritte e della prova pratica;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità e delle principali istituzioni scientifico sanitarie.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077 ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 32, quarto comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 15 dicembre 1983, verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratica. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.*

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte, *all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella cennata Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1983.

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà le graduatorie di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore della categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) nonché a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I candidati che, avendo partecipato al concorso per il gruppo di posti di cui alla lettera C) del precedente art. 1, abbiano superato la relativa prova orale tecnica e siano riservatari ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per beneficiare della riserva prevista dal citato art. 1 dovranno presentare un certificato di servizio, redatto nelle prescritte forme, che attesti tale loro posizione.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni venti che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno ricevuto il relativo invito.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

Nell'ambito del gruppo di posti di cui alla lettera C) dell'art. 1 del bando il posto riservato ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 sarà attribuito a colui che, tra i riservatari, abbia riportato il più alto punteggio.

Il posto di cui al precedente comma che non sia conferibile a norma del comma medesimo sarà attribuito, secondo l'ordine di graduatoria, al candidato non riservatario risultato idoneo nel gruppo di posti in questione.

In base alle graduatorie di merito dei singoli gruppi di posti verranno formate le relative graduatorie dei vincitori.

Il candidato che, avendo concorso per più gruppi di posti, risultasse vincitore in più graduatorie, dovrà comunicare all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine di venti giorni, che decorre dal giorno di ricevimento di apposito invito, per quale gruppo di posti intende optare.

In caso di mancata opzione nel termine di cui sopra, la scelta si intenderà fatta per il gruppo di posti nella cui graduatoria il candidato ha riportato un punteggio maggiore.

Le graduatorie di merito dei singoli gruppi di posti e le relative graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso di cui trattasi saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego; esse saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso nel proprio gruppo non acquisteranno alcun diritto a coprire gli eventuali posti scoperti in altro gruppo.

Le graduatorie dei vincitori dei singoli gruppi di posti, tenuto conto delle eventuali opzioni, verranno quindi unificate secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascuno dei concorrenti.

Per i candidati eventualmente a parità di punteggio si terrà conto dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 9.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare, secondo l'ordine di graduatoria di ciascun gruppo, i posti che si renderanno eventualmente disponibili nel gruppo stesso entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute od all'incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9 del presente bando) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente articolo 9.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificazione dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, numero 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato di servizio civile o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine utile di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dello Istituto superiore di sanità. Dopo un periodo non inferiore a sei mesi dall'assunzione in servizio conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto predetto, la nomina a ricercatore nel ruolo della carriera direttiva sopra citata.

Il vincitore che non assume regolare servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito, decade dalla nomina.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego verranno corrisposti il trattamento economico, le competenze accessorie e le indennità dovuti a termini di legge.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1983
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 13

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente dal (*a*) . . . . . . in . . . . . (provincia di . . . .) c.a.p. . . . . . via . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità (laboratorio di biologia cellulare).

Il sottoscritto chiede di partecipare per il gruppo di posti di cui alla lettera . . dell'art. 1 del bando del concorso in questione.

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché (*b*)

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*c*)

3) non ha riportato condanne penali (*d*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito in data . . presso .

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente .

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*e*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni: . c.a.p. . via . . n. . . numero telefonico .

Data, .

Firma (*f*) .

(*a*) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(*b*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*c*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*d*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(*e*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*f*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(5596)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori (laboratorio di immunologia).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, in particolare l'art. 24-*bis*;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1980, registro n. 3 Sanità, foglio n. 233, con il quale, in applicazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33, è stata determinata in duecentocinquanta posti la nuova dotazione organica relativa al ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto predetto con un aumento, nel ruolo in questione, di cinquantuno posti;

Considerato che un terzo dei posti recati in aumento nel ruolo sopra citato, corrispondente a diciassette posti, va conferito, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale dell'Istituto predetto in possesso dei requisiti prescritti;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nelle sedute del 4 e 13 dicembre 1982;

Vista la deliberazione n. 5/*b* allegata al verbale n. 72 del 21 dicembre 1982, con la quale il comitato amministrativo del predetto Istituto nel pronunciarsi sulle modalità di espletamento di diciassette pubblici concorsi, per titoli ed esami, a ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto medesimo ha espresso il parere di mettere a concorso ex art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 i suddetti diciassette posti di ricercatore ripartiti, come segue, tra i vari laboratori e servizi: batteriologia e micologia medica (tre posti), biologia cellulare (un posto), ematologia (un posto), epidemiologia e biostatistica (un posto), farmacologia (due posti), fisiopatologia di organo e di sistema (un posto), immunologia (un posto), metabolismo e biochimica patologica (un posto), tossicologia applicata (due posti), tossicologia comparata ed ecotossicologia (un posto), ultrastrutture (un posto), virologia (un posto) e servizio elaborazione dati (un posto);

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Ritenuto di accogliere il parere espresso dal suddetto comitato nella citata seduta del 21 dicembre 1982;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità di cui un posto è riservato ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al personale dell'Istituto medesimo in servizio alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ed in possesso dei requisiti prescritti dal successivo art. 2.

I vincitori del concorso saranno assegnati al laboratorio di immunologia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Diploma di laurea in medicina e chirurgia o scienze biologiche conseguito in una università della Repubblica. E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

E) Età non superiore ad anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestono la qualifica di impiegati nei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, numero 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità dovrà pervenire o essere presentata alla divisione IV concorsi dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso - Viale Regina Elena n. 299 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopraindicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi, escluso il sabato.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto all'elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano riportato o meno condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con la medesima domanda si chieda di partecipare a più concorsi la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, in carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 5.

Detto punteggio sarà così ripartito:

cat. I: pubblicazioni scientifiche, fino a punti 2,50;

cat. II: altri titoli (da determinare da parte della commissione esaminatrice), fino a punti 2,50.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame. La commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio ne sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

Prove scritte:

1) organizzazione e funzionamento del sistema immunitario: aspetti cellulari e molecolari;

2) aspetti patologici dei fenomeni immunitari con particolare riguardo alle ipersensibilità e all'immunologia dei trapianti;

3) « traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese » oppure « sintesi, nella stessa lingua, di un brano di argomento scientifico in lingua inglese » (a scelta del candidato).

Prova pratica con relazione scritta su: tecniche di immunochimica e immunobiologia.

Prova orale tecnica:

le materie delle prime due prove scritte e della prova pratica;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità e delle principali istituzioni scientifico-sanitarie.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077 ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 32, quarto comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale ***del 15 dicembre 1983, verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratica. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.***

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1983.

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore della categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) nonché a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I concorrenti che, superata la prova orale tecnica, siano riservatari ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per beneficiare della riserva prevista dal precedente art. 1, dovranno presentare un certificato di servizio, redatto nelle prescritte forme, che attesti tale loro posizione.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni venti che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno ricevuto il relativo invito.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

Il posto riservato ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 sarà attribuito a colui che, tra i riservatari, abbia riportato il più alto punteggio.

Il posto di cui al precedente comma che non sia conferibile a norma del comma medesimo sarà attribuito, secondo l'ordine di graduatoria, al candidato non riservatario risultato idoneo.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 9, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito e quelle dei vincitori e degli idonei saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare, secondo l'ordine di graduatoria, i posti, tra quelli messi a concorso, che si renderanno eventualmente disponibili entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria medesima, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute od all'incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9 del presente bando) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente articolo 9.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificazione dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. della legge 25 luglio 1956, numero 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato di servizio civile o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine utile di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dello Istituto superiore di sanità. Dopo un periodo non inferiore a sei mesi dall'assunzione in servizio conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto predetto, la nomina a ricercatore nel ruolo della carriera direttiva sopra citata.

Il vincitore che non assume regolare servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito, decade dalla nomina.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego verranno corrisposti il trattamento economico, le competenze accessorie e le indennità dovuti a termini di legge.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1983
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 12

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente dal (*a*) . . . . . . in . . . . . (provincia di . . .) c.a.p. . . . . via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità (laboratorio di immunologia).

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché (*b*) . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*c*) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (*d*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*e*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni: . . . . c.a.p. . . . . via . . . . n. . . . numero telefonico . . . .

Data, ...

Firma (*f*) . . . .

(*a*) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(*b*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*c*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*d*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(*e*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*f*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(5597)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei veterinari dirigenti che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale veterinario, per le due aree funzionali della « sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali » e dell'« igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale » delle unità sanitarie locali.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 47 della legge di istituzione del Servizio sanitario nazionale 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 1983 concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il decreto interministeriale 10 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario n. 16 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 2 aprile 1983, con il quale è stato approvato l'elenco delle discipline equipollenti ed affini valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici per l'ammissione agli esami di idoneità e per la valutazione dei titoli nei concorsi presso le U.S.L.;

Visti gli elenchi inviati, su richiesta di questo Ministero, dalle Regioni circa i nominativi dei veterinari inquadrati o inquadrabili, in applicazione della tabella allegato 2) al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nella posizione funzionale di veterinario dirigente;

Ritenuto di dover predisporre, ai sensi degli articoli 8 e 31 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983, un elenco nazionale del personale di posizione funzionale apicale del profilo professionale veterinari;

Decreta:

E' approvato l'unito elenco dei veterinari dirigenti che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario veterinario delle unità sanitarie locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1983

Il Ministro: DEGAN

ELENCO DEI VETERINARI DIRIGENTI CHE POSSONO FAR PARTE DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DEGLI ESAMI NAZIONALI DI INDONEITA' E DEI CONCORSI DI ASSUNZIONE PRESSO LE UNITA' SANITARIE LOCALI DEL PERSONALE VETERINARIO.

Numero d'ordine	Cognome e nome	Data e luogo di nascita	USL e ufficio veterinario presso comune capoluogo di provincia e pubblico macello in comune capoluogo di provincia
1	Acciarri Costantino	S. Benedetto del Tronto 16 ottobre 1938	USL n. 22 di S. Benedetto del Tronto
2	Agostinelli Adriano	Assisi 22 giugno 1939	USL n. 12 di Conca Ternana - Terni
3	Airoldi Mario	Gandino 8 marzo 1923	USL n. 29 di Bergamo
4	Aliprandi Antonino	Messina 3 dicembre 1922	USL n. 7 di Savona
5	Almerigogna Paolo	Capodistria 12 febbraio 1926	USL n. 2 di Gorizia
6	Ardemagni Angelo	Milano 16 giugno 1920	USL n. 75 di Milano
7	Armanasco Angelo	Tirano 22 settembre 1937	USL n. 22 di Sondrio
8	Bagli Michele	Rimini 16 marzo 1917	USL n. 41 di Riccione
9	Balducci Mario	Fabriano 16 dicembre 1921	Servizio veterinario provincia di Bergamo
10	Barbero Giovanni	Rocchetta Palafea 8 gennaio 1924	USL n. 7 di Savona
11	Becherini Michele	Castiglione del Lago 27 febbraio 1921	USL n. 4 della Valle Umbra Nord - Assisi
12	Berarducci Carlo	Perugia 18 marzo 1920	USL n. 5 della Valle Umbra Sud - Foligno
13	Bergonzi Pietro	Cremona 17 novembre 1923	USL n. 51 di Cremona
14	Berton Nevio	Tribano 11 aprile 1927	USL n. 10 di Treviso
15	Bianchi Igino	Ferriere 18 febbraio 1928	USL n. 2 di Piacenza
16	Botticelli Stelio	Montecalvo in Foglia 25 gennaio 1926	USL n. 3 di Pesaro
17	Brizioli Nazareno Renzo	Todi 8 luglio 1943	USL RM/9 del comune di Roma
18	Brogliati Alberto	Belluno 24 dicembre 1924	USL n. 2 di Agordo
19	Bruno Francesco	Matera 21 luglio 1924	USL n. 6 di Matera
20	Calvani Gabriele	Udine 6 aprile 1931	USL n. 7 «Udinese» di Udine
21	Cammarano Gianluigi	Gozzano 29 ottobre 1921	USL n. 19 di La Spezia
22	Cantoni Lughi Giorgio	Padova 15 marzo 1929	USL n. 38 di Forlì
23	Carletto Fulvio	Treviso 17 ottobre 1919	USL n. 15 di S. Donà di Piave
24	Carrara Omobono	Castelli Calepio 21 ottobre 1929	USL n. 29 di Bergamo
25	Casamassima Eustachio	Matera 14 novembre 1921	USL n. 6 di Matera
26	Castellucci Italo	Fiuminata 3 novembre 1917	USL n. 15 di Macerata
27	Cervio Pietro	Villanterio 31 luglio 1924	USL n. 77 di Pavia
28	Compagnucci Eugenio	Tolfa 17 febbraio 1924	USL RM/21 di Civitavecchia
29	Culzoni Fernando	S. Martino in Rio 28 agosto 1924	USL n. 9 di Reggio Emilia
30	Dal Santo Fausto	Vicenza 3 febbraio 1926	USL n. 8 di Vicenza
31	Damiani Giovanni	Foligno 19 luglio 1922	USL VT/3 di Viterbo
32	Degasperi Cesare	Trento 28 aprile 1927	Comune di Trento
33	De Gregorio Giuseppe	Mirabella Eclano 28 aprile 1926	USL RM/2 di Roma
34	Del Giudice Vittorio	Bologna 3 agosto 1923	USL n. 29 di Bologna Est
35	Del Monte Paolo	Carpaneto 14 maggio 1925	USL n. 9 di Reggio Emilia
36	Di Luca Decio	Gualdo di Macerata 17 febbraio 1931	USL n. 15 di Macerata
37	Di Raimondo Salvatore	Modica 20 marzo 1934	USL n. 30 di Rovigo
38	Dorigo Livio	Pola 17 giugno 1930	Servizio veterinario provincia di Varese
39	Ellemunter Anton	Braies 19 luglio 1924	Comune di Merano
40	Faccani Giorgio	Lugo 29 ottobre 1924	USL n. 34 di Copparo
41	Faccincani Franco	Parma 1° gennaio 1925	USL n. 25 di Verona

Numero d'ordine	Cognome e nome	Data e luogo di nascita	USL e ufficio veterinario presso comune capoluogo di provincia e pubblico macello in comune capoluogo di provincia
42	Federico Domenico	Reggio Calabria 12 marzo 1930	USL n. 31 di Reggio Calabria
43	Frontera Antonio	Savelli 2 gennaio 1921	USL n. 18 di Catanzaro
44	Genovese Emanuele	Avigliano 26 gennaio 1921	USL n. 2 di Potenza
45	Ghilardi Gabriele	Bologna 30 agosto 1923	Servizio veterinario provincia di Mantova
46	Giamporcaro Sergio Dino . . .	Trieste 7 agosto 1930	USL n. 1 di Trieste
47	Giannini Giuseppe	Genzano 18 marzo 1923	USL VT/3 di Viterbo
48	Granieri Mario Liberato	Perugia 9 novembre 1931	USL n. 3 di Perugia
49	Griffini Giovanni	Somma Lombardo 10 febbraio 1947	USSL n. 78 di Vigevano
50	Griselli Italo	Fiuminata 13 luglio 1915	USL n. 8 di Spoleto
51	Guallini Luigi	Zinasco 24 dicembre 1932	USL n. 79 di Voghera
52	Guidi Galeazzo	Monte Porzio 18 marzo 1938	USL n. 8 di Senigallia
53	Jannacci Giuseppe	Rosarno 11 dicembre 1925	USL n. 12 di Ancona
54	Landi Adriano	Bibbiena 19 ottobre 1924	USSL n. 51 di Cremona
55	Landini Armando	Pesaro 21 gennaio 1919	USL n. 3 di Pesaro
56	Lanteri Cravet Angelo	Bordighera 25 luglio 1921	USL n. 3 di Imperia
57	Latessa Michele	S. Maria Capua V. 28 giugno 1927	USL LT/3 di Latina
58	Latini Alberto . . .	Gualdo Cattaneo 21 maggio 1937	USL n. 12 di Conca Ternana - Terni
59	Locatelli Alessandro	Pavia di Udine 27 gennaio 1934	USL n. 7 di Udine
60	Lodetti Ezio . . .	Brescia 7 maggio 1940	USSL n. 41 di Brescia
61	Lorenzetti Lorenzo .	Camerino 8 dicembre 1923	USL n. 15 di Genova
62	Lotti Alfonso	Rimini 26 giugno 1915	USL n. 39 di Cesena
63	Lucermoni Carlo	Fiuminata 21 giugno 1920	USL n. 10 di Treviso
64	Lupini Luigi	Scheggia Pascelupo 4 aprile 1930	USL n. 10 di Jesi
65	Maccioni Ettore	Treia 6 gennaio 1927	USL RM/21 di Civitavecchia
66	Marazza Vincenzo	Gerenzano 8 dicembre 1923	Servizio veterinario assessorato di Milano
67	Marchi Luciano	Gorizia 15 febbraio 1921	USL n. 2 di Gorizia
68	Marchianò Demetrio	Gorizia 16 ottobre 1932	USL n. 9 di Cosenza
69	Margaroli Dario	Crevola Dossola 11 settembre 1922	USL della Valle d'Aosta
70	Masullo Massimo	Nola 26 agosto 1926	USL FR/4 di Frosinone
71	Mazzocchi Luigi	Carbonara al Ticino 21 maggio 1929	USSL n. 77 di Pavia
72	Mengon Alberto	Croviana 24 novembre 1947	Comune di Trento
73	Merli Sandro .	Cremona 22 dicembre 1943	Servizio veterinario provincia di Sondrio
74	Micheli Felicino	Mondolfo 14 agosto 1921	USL n. 1 di Rieti
75	Morandi Luigi .	Mantova 14 settembre 1931	USSL n. 47 di Mantova
76	Moretti Luigi .	Esperia 23 giugno 1927	USL FR/9 di Pontecorvo
77	Mori Antonio . .	Castelnuovo Garfagnana 26 febbraio 1926	USL n. 6 di Cairo Montenotte - Savona
78	Mori Luigi . . .	Fiorenzuola d'Arda 1° settembre 1927	USL. n. 4 di Parma
79	Morselli Attilio .	Soliera 4 novembre 1924	USL n. 29 di Bologna Est
80	Neri Umberto . .	Faenza 21 gennaio 1930	USL n. 37 di Faenza
81	Neulichedl Franz .	Nova Levante 1° marzo 1937	Comune di Bolzano
82	Nogarin Sergio .	Zelarino 26 ottobre 1920	USL n. 3 di Belluno
83	Ottavi Mario . .	Gualdo Tadino 9 giugno 1917	USL n. 3 « Perugino » di Perugia
84	Ottaviani Ugo . .	Sassoferrato 25 luglio 1926	USL n. 11 di Fabriano

Numero d'ordine	Cognome e nome	Data e luogo di nascita	USL e ufficio veterinario presso comune capoluogo di provincia e pubblico macello in comune capoluogo di provincia
85	Palese Annibale	Budrio 3 maggio 1944	USL n. 21 di Padova
86	Pambianco Luigi	Torino 16 ottobre 1940	USL n. 19 di La Spezia
87	Panfili Donato	Gubbio 2 febbraio 1920	USL n. 1 dell'Alta Valle del Tevere
88	Pellegrino Angelo	Cuneo 12 marzo 1914	USL n. 16 di Genova
89	Perica Adalberto	Tivoli 23 aprile 1934	USL RM/30 di Colleferro
90	Pezza Franco	Napoli 24 maggio 1937	Servizio veterinario assessorato di Milano
91	Piaser Dino	Roncade 14 gennaio 1921	USL n. 16 di Mestre
92	Pierini Bruno	Terni 9 agosto 1936	USL n. 12 di Conca Ternana - Terni
93	Piersimoni Pietro	Serra S. Abbondio 15 maggio 1920	USL n. 12 di Ancona
94	Pirocca Graziano	Pressana 28 settembre 1937	USL n. 20 di Camposampiero
95	Poli Candido	Vezza d'Oglio 30 dicembre 1921	Servizio veterinario provincia di Cremona
96	Poli Vanni	Vicenza 18 luglio 1946	USL n. 8 di Vicenza
97	Pompilio Giuseppe	S. Martino sulla Marrucina 22 febbraio 1920	Comune di Roma - USL RM/9
98	Ponzanelli Salvatore M.	Aldeno 29 ottobre 1925	Servizio veterinario provincia di Brescia
99	Ponziani Gesualdo	Teramo 31 maggio 1930	USL n. 1 di Rieti
100	Pozzi Franco	Arcisate 12 maggio 1923	USSL n. 3 di Varese
101	Pozzoli Donata	Erba 1° aprile 1943	Servizio veterinario provincia di Como
102	Proverbio Enrico	Legnano 11 ottobre 1921	Servizio veterinario provincia di Milano
103	Provveduti Antonio	Todi 9 settembre 1924	USL RM/7 di Roma
104	Rambelli Antonio	Ravenna 16 novembre 1928	USL n. 35 di Ravenna
105	Rasori Paolo	Parma 21 ottobre 1946	Servizio veterinario provincia di Mantova
106	Rimondi Cesare	Bologna 3 dicembre 1924	USL n. 12 di Conegliano Veneto
107	Rocca Giuseppe	Ponte dell'Olio 9 marzo 1928	USL n. 2 di Piacenza
108	Rossetti Vincenzo	Roma 16 maggio 1931	USL RM/17 di Roma
109	Rossi Giuseppe	Pedaso 18 gennaio 1936	USL n. 21 di Fermo
110	Rossi Luigi	Cologna Veneta 3 gennaio 1926	USL n. 28 di Cologna Veneta
111	Sala Gustavo	Cantù 18 dicembre 1923	USSL n. 11 di Como
112	Sanchini Alessandro	Cesena 6 marzo 1929	USL n. 20 di Sarzana
113	Sanfile Vincenzino	Satriano 15 settembre 1922	USL RM/17 di Roma
114	Sangalli Gianluigi	Darfo 17 ottobre 1925	Servizio veterinario provincia di Pavia
115	Santoprete Luigi	Rieti 15 giugno 1935	USL n. 1 di Rieti
116	Sidoti Aldo	Mazara del Vallo 14 gennaio 1922	USL n. 24 di Ascoli Piceno
117	Silvestri Alberto	Lanusei 29 settembre 1924	USL n. 38 di Forlì
118	Sperindè Armando	Pontremoli 4 novembre 1923	USL RM/24 di Monterotondo
119	Spinelli Giampiero	Ancona 25 luglio 1928	USL n. 12 di Ancona
120	Tommasini Adriano	Bologna 25 aprile 1927	USL n. 31 di Ferrara
121	Tornimbeni Carlo	Padova 29 aprile 1920	USL n. 3 di Pesaro
122	Torregiani Sergio	Numana 29 gennaio 1929	USL n. 13 di Osimo
123	Torri Elio	Ramiseto 22 novembre 1924	USSL n. 41 di Brescia
124	Torricelli Adolfo	Bologna 19 febbraio 1931	USL n. 32 di Argenta
125	Travaglini Giancarlo	Castelraimondo 11 luglio 1937	USL n. 24 di Ascoli Piceno
126	Trequattrini Emos	Orvieto 7 agosto 1925	USL n. 10 di Orvieto
127	Troili Alberto	Civitavecchia 5 agosto 1925	USL RM/2 di Roma
128	Tulumello Salvatore	Racalmuto 1° gennaio 1922	USL n. 25 di Verona
129	Zambonini Ubaldo	Bazzano 3 aprile 1936	USL n. 16 di Modena

(5384)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma.

Le prove d'esame del concorso a due posti di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 67, già fissate per i giorni 26-27 settembre 1983, ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 9 settembre 1983, pag. 7349, sono state rinviate come segue:

prima prova: 7 novembre 1983, ore 9;
seconda prova: 8 novembre 1983, ore 9.

Le suddette prove di svolgeranno presso la seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, località La Romanina.

(5688)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 51, IN NOVARA

Errata-corrige all'avviso riguardante l'indizione di concorsi a posti di personale sanitario medico. (Avviso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 262 del 23 settembre 1983).

Nell'avviso citato in epigrafe il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12 del *quarantacinquesimo* giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e non alle ore 12 del *sessantesimo* giorno.

(405/S)

ISTITUTO « G. GASLINI » DI GENOVA-QUARTO

Concorso a ventisette posti di personale infermieristico con la qualifica di vigilatrice d'infanzia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a ventisette posti di personale infermieristico con la qualifica di vigilatrice d'infanzia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova-Quarto.

(404/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 280 del 12 ottobre 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Azienda municipalizzata servizi di Ancona: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo servizio informatica con qualifica di dirigente.

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1983, n. **16**.

Approvazione del rendiconto generale della regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 10 *luglio* 1983)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1983, n. **17**.

Norme per l'attuazione di un programma di edilizia scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 10 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
Finalità dell'intervento

La regione Basilicata predispone, avvalendosi delle risorse finanziarie di cui al successivo art. 8, un piano regionale di edilizia scolastica concernente:

a) il completamento delle sole opere finanziate da precedenti leggi regionali o con fondi propri degli enti obbligati o con fondi provenienti dalla solidarietà nazionale e internazionale, nonché la sistemazione o l'adattamento di edifici esistenti;

b) la realizzazione di nuovi complessi edilizi a carattere sovracomunale, atti a ospitare — anche in orari diversificati — attività di formazione professionale, di educazione permanente e di pratica sportiva scolastica, nonché istituti secondari superiori articolati in almeno tre indirizzi didattici di diversa area culturale;

c) il completamento delle opere incluse nei programmi finanziati con la legge 5 agosto 1975, n. 412;

d) l'adeguamento funzionale dei centri regionali di formazione professionale anche in rapporto alle finalità della presente legge.

Art. 2
Contenuti del piano regionale

Per le opere previste dalla lettera *b*) dell'art. 1 della presente legge il piano regionale opererà:

a) la localizzazione degli interventi con indicazioni sufficienti a costituire anche variante agli strumenti urbanistici vigenti nei casi specificati dall'art. 4;

b) le caratteristiche dimensionali dei singoli interventi;

c) gli indirizzi tecnici per l'attuazione del piano, tra i quali le prescrizioni per la realizzazione degli interventi, gli schemi delle convenzioni-tipo per l'appalto delle opere, il bando di gara-tipo per la qualificazione alla partecipazione all'appalto, le modalità per gli espropri delle aree.

Art. 3
Criteri di programmazione degli interventi

I complessi edilizi di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 sono ubicati in via preferenziale nei centri urbani e, comunque, in aree che, per la loro posizione rispetto alle vie di comunicazione, consentano all'utenza del distretto o di significativa parte di esso, una razionale e ottimale utilizzazione dei servizi formativi e scolastici.

Nella formulazione dell'ipotesi di localizzazione, la giunta regionale tiene conto della distribuzione quantitativa della utenza, della dislocazione delle aree di cui al comma precedente e della continuità storica degli istituti scolastici superiori esistenti.

Nella predisposizione degli indirizzi tecnici per l'attuazione del piano, relativamente alle opere di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1, lo schema tipo di convenzione di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 prevederà tutte le modalità di cui all'art. 7 della citata legge regionale 30 agosto 1976, n. 25, nonché:

a) la percentuale sull'importo dei lavori a consuntivo quale compenso per i compiti svolti dal concessionario;

b) le modalità per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di variante e suppletiva;

c) le modalità di nomina dei collaudatori e di attuazione del collaudo;

d) le modalità di erogazione del compenso concordato col concessionario;

e) le modalità per la verifica periodica dell'attuazione dei lavori;

f) l'obbligo del concessionario di presentare, secondo quanto disposto dall'art. 1 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, unitamente all'appalto, il programma dei lavori ai fini dell'effettuazione della revisione prezzi.

Art. 4

Procedure di approvazione del piano

Per la formazione del piano la giunta regionale invita i consigli scolastici distrettuali, i comuni e le province interessati ai fini della variante di cui all'ultimo comma del presente articolo ad esprimersi sulla ipotesi di localizzazione entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta della giunta stessa.

Allo scadere del termine indicato la giunta regionale trasmette l'ipotesi di localizzazione alla commissione ministeriale di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 1981, invitandola ad esprimersi entro i quaranta giorni successivi.

La giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della commissione ministeriale di cui al citato decreto ministeriale 12 gennaio 1981 e dei consigli scolastici distrettuali, propone il piano regionale all'esame del consiglio regionale che dovrà approvarlo entro i successivi sessanta giorni.

L'approvazione del piano da parte del consiglio regionale equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori di tutte le opere previste dal piano e di variante ai piani urbanistici vigenti nel caso di non coincidenza con questi delle opere programmate.

Entro e non oltre i successivi trenta giorni, i comuni interessati adeguano i propri strumenti urbanistici al piano regionale di cui al presente articolo.

Art. 5.

Avvio del programma

La realizzazione dell'intero programma delle opere di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) del precedente art. 1 avverrà per stralci, secondo le previsioni del bilancio pluriennale della Regione.

La giunta regionale, nel termine massimo di quarantacinque giorni dalla approvazione del piano regionale, dà attuazione al primo programma-stralcio concernente le opere descritte alle lettere *a*), *b*) e *d*) del precedente art. 1.

Alla realizzazione degli interventi di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 provvederanno le amministrazioni competenti secondo il tipo di scuola, le quali procederanno direttamente agli appalti nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 30 agosto 1976, n. 25.

Alla gara dovranno essere invitati enti, imprese, consorzi di imprese, cooperative e consorzi di cooperative in numero non inferiore a quindici.

L'appalto è effettuato entro centoventi giorni dalla comunicazione della Regione.

Trascorso detto termine, la giunta regionale procede alla revoca del finanziamento ed esercita i poteri sostitutivi.

Per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 compresi nel primo programma stralcio si ricorrerà all'istituto della concessione, da attuarsi secondo gli indirizzi tecnici previsti nel piano di cui all'art. 2 e con criteri specificati al precedente quarto comma. La giunta regionale potrà bandire direttamente la gara per l'affidamento della concessione o delegare le province o i comuni per i relativi adempimenti; in ogni caso l'ufficio del genio civile competente territorialmente è organo di consulenza obbligatorio per l'ente appaltante.

Per gli stralci successivi al primo, di cui alla specificazione del secondo comma del presente articolo, la giunta procede alla delega alle province o ai comuni delle operazioni di appalto, salvo diversa motivata deliberazione del consiglio regionale.

Art. 6.

Affidamento della concessione

La scelta del concessionario viene effettuata da una apposita commissione presieduta dall'assessore regionale alla formazione professionale, istruzione e beni culturali o dal rappresentante dell'ente in caso di delega di cui all'art. 5, e costituita da:

gli ingegneri-capo dell'ufficio del genio civile e della provincia competenti per territorio;

il provveditore agli studi competente per territorio o suo delegato;

il coordinatore del dipartimento formazione professionale, istruzione e beni culturali;

il coordinatore del dipartimento assetto del territorio;

tre esperti in edilizia scolastica eletti dal consiglio regionale su proposta della giunta, ovvero dall'organo competente dell'ente delegato.

La nomina della commissione è disposta con decreto del presidente della giunta regionale ovvero dal legale rappresentante dell'ente delegato.

Art. 7.

Proprietà dei complessi scolastici

I nuovi complessi di cui al citato programma-stralcio straordinario saranno trasferiti alle amministrazioni provinciali che avranno l'onere di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria e di assicurare che la destinazione e l'utilizzazione degli impianti rispondono rigorosamente alle finalità indicate dalla presente legge.

Per lo svolgimento delle differenti attività previste negli edifici di cui alla lettera *b*) nel precedente art. 1), gli enti proprietari dovranno dar luogo a specifiche convenzioni con le istituzioni ed organizzazioni esterne interessate, sentiti gli organi collegiali della scuola e nel rispetto delle norme statali vigenti.

Art. 8.

Disposizioni particolari

I progetti riguardanti opere di edilizia scolastica autonomamente finanziate dagli enti obbligati sono sottoposti al parere delle competenti commissioni provinciali, secondo quanto previsto dalla legge regionale 21 maggio 1980, n. 35.

In deroga a quanto disposto dalla legge regionale 7 settembre 1981, n. 38, i progetti concernenti opere di edilizia scolastica distrutte o danneggiate dai terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981 sono approvati, qualunque sia il loro importo, dagli organi competenti degli enti attuatori previo parere delle competenti commissioni provinciali di cui alla legge 30 agosto 1976, n. 25.

Le commissioni provinciali debbono verificare che gli interventi proposti dagli enti obbligati siano coerenti con i criteri e gli indirizzi di programmazione adottati dalla Regione.

Art. 9.

Copertura finanziaria

Gli interventi di completamento specificati alla lettera *c*) dell'art. 1 saranno finanziati con eventuali fondi provenienti dalle leggi dello Stato; la parte di questi fondi che dovesse rendersi ulteriormente disponibile sarà utilizzata per gli altri interventi di cui alla presente legge.

Gli interventi che, inclusi nel piano regionale di cui all'articolo 1, gravano sui fondi rivenienti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 — in quanto compresi nel programma predisposto ai sensi dell'art. 8, lettera *h*), della predetta legge n. 219/81 —, sono realizzati dagli enti locali in essa individuati e nel rispetto della normativa in atto all'entrata in vigore della presente legge e della procedura di cui al precedente art. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per le opere non finanziate dalla legge n. 219/81 e dalla legge n. 412/75, e sue successive modificazioni si provvede:

a) per il primo programma-stralcio specificato al secondo comma dell'art. 5, con mutuo di lire 35 miliardi da contrarre con la Cassa depositi e prestiti e con uno degli istituti di credito abilitati ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni e integrazioni, o anche con istituti di credito comunitari;

b) per la parte residua di lire 165 miliardi le apposite previsioni del bilancio pluriennale 1983-87.

Art. 10

Contrazione del mutuo

La giunta regionale è autorizzata alla contrazione del mutuo di 35 miliardi di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 9 sulla base di uno schema di convenzione approvato dal consiglio regionale.

L'importo del mutuo rientra nei limiti indicati nel sesto comma dell'art. 51 della legge regionale 11 aprile 1978, n. 18 e nel primo comma dell'art. 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Art. 11.

L'onere derivante dall'ammortamento del mutuo di cui alla presente legge farà carico ad apposito capitolo del bilancio regionale a partire dall'esercizio successivo a quello della contrazione del mutuo stesso.

I bilanci pluriennali garantiranno la copertura finanziaria dell'onere di cui al comma precedente per tutta la durata di ammortamento del mutuo di cui trattasi.

Art. 12.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 5 luglio 1983

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1983, n. 18.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1981, n. 37.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 10 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge 7 settembre 1981, n. 37, è così modificato:

Le funzioni amministrative relative alla concessione e alla liquidazione delle agevolazioni in favore degli imprenditori agricoli danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980, nonché quelle relative allo sviluppo del settore, previste dall'art. 18 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono delegate alle comunità montane e al consorzio dei comuni del materano.

Le comunità montane e il consorzio dei comuni del materano, entro il 30 giugno di ciascun anno definiscono e trasmettono alla Regione i piani di intervento.

In caso di inosservanza del termine stabilito al comma precedente la Regione si sostituisce ad ogni effetto.

Entro quaranta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di assegnazione dei fondi del Ministero del bilancio, gli enti delegati, sentiti i comuni interessati, elaborano un programma di interventi nell'ambito del quale privilegiano l'opera di ricostruzione e sviluppo delle strutture aziendali, nonché l'ampliamento e l'adeguamento tecnico-funzionale delle stesse secondo le previsioni della presente legge.

Tale programma, relativamente agli interventi di cui al comma precedente e in base al danno effettivamente subito, deve prevedere la ripartizione dei fondi tra i comuni ricadenti nei territori degli enti delegati.

La giunta regionale adotta le direttive per assicurare l'uniformità dei comportamenti degli enti delegati e il rispetto degli indirizzi programmatici della Regione.

Le direttive sono approvate dal consiglio regionale e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

L'osservanza delle direttive costituisce parametro di legittimità degli atti emanati dagli enti delegati.

Nel caso di ritardo od omissioni nel compimento di atti da porre in essere entro termini prestabiliti, la giunta regionale esercita il potere sostitutivo previa diffida.

Art. 2.

L'art. 2 della legge 7 settembre 1981, n. 37, è così modificato:

Le comunità montane e il consorzio dei comuni del materano sono autorizzati a concedere contributi sino all'intero ammontare della spesa ritenuta necessaria, da determinarsi sulla base e nei limiti di quanto previsto dall'art. 9 e dall'articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per la ricostruzione e la riparazione dei fabbricati rurali, annessi e pertinenze, impianti collettivi di raccolta, trasformazione, conservazione dei prodotti agricoli.

Per gli affittuari coltivatori diretti, mezzadri e coloni si applica quanto disposto dall'art. 11 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Per la ricostruzione delle unità immobiliari distrutte o da demolire l'adeguamento dell'alloggio è concesso sulla base delle esigenze abitative del nucleo familiare che risultava residente nell'azienda agricola alla data del sisma.

Per i ricoveri degli animali, nel caso di disponibilità foraggere adeguate possono essere ammessi ampliamenti fino al 50% della superficie coperta preesistente l'evento tellurico.

I contributi per la ricostruzione e riparazione delle strutture aziendali danneggiate dal sisma, previsti a favore dell'imprenditore agricolo non proprietario, qualora questi, con espressa dichiarazione, vi rinunci, ovvero non dia inizio ai lavori entro novanta giorni dalla concessione del contributo, sono assegnati al proprietario che li richieda, previa eventuale rideterminazione dell'ammontare. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 11 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 3.

L'art. 4 della legge 7 settembre 1981, n. 37, è così modificato:

Al fine di favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole mediante la ricostruzione, la sostituzione e il miglioramento del patrimonio bovino, equino, suino, caprino, ovino ed avicunicolo, che sia andato perduto distrutto a causa degli eventi tellurici, può essere concesso, dagli enti delegati, un contributo pari all'80% della spesa ammissibile per l'acquisto dei soggetti delle razze più adatte all'ambiente.

Lo stesso beneficio può essere concesso per la ricostruzione e la riparazione degli attrezzi e delle macchine agricole.

Art. 4.

All'art. 5 della legge 7 settembre 1981, n. 37, è aggiunto il seguente comma:

Gli interessi bancari e il compenso spettanti agli istituti di credito per l'erogazione dei mutui agevolati sono quelli fissati con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 9 della legge 7 settembre 1981, n. 37, è così modificato:

Il sindaco, sentito il parere di apposita commissione consiliare, eletta con voto limitato, deve trasmettere agli enti delegati le domande entro sette giorni dalla ricezione del parere. La commissione consiliare comunica al sindaco il proprio parere entro trenta giorni dalla presentazione delle domande.

Art. 6.

L'art. 10 della legge 7 settembre 1981, n. 37, è così sostituito:

Le comunità montane ed il consorzio dei comuni del materano provvedono all'istruttoria delle domande seguendo l'ordine cronologico stabilito in base alla data di presentazione delle richieste di finanziamento al comune in cui ricade il centro aziendale ed erogheranno i contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unità immobiliari con le seguenti modalità:

a) il 25% dell'importo concesso, all'inizio dei lavori accertato da un tecnico dell'ente delegato e certificato dal presidente della comunità montana o del consorzio dei comuni del materano;

b) l'ulteriore 60% dell'importo concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilità solidale, dal titolare del contributo, dal direttore dei lavori e dall'impresa, da presentarsi all'ente delegato;

c) residuo 15% dell'importo concesso dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi.

Restano validi i rapporti con gli istituti di credito costituiti prima dell'entrata in vigore della presente legge. Gli stessi istituti di credito erogano i contributi fino al totale esaurimento delle somme accreditate.

Art. 7.

All'art. 13 della legge 7 settembre 1981, n. 37, è aggiunto il seguente comma:

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si rinvia alla legge del 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 8.

L'art. 18 della legge 7 settembre 1981, n. 37, è così modificato:

Per incentivare la ripresa della zootecnica e migliorare la produttività del settore nelle aree interne, ivi comprese quelle colpite dal sisma, sono concessi agli imprenditori agricoli contributi del 50% della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di bestiame appartenente alla specie bovina, caprina, ovina, equina, suina ed avicunicola.

Nel caso di cooperative e di stalle sociali tale contributo è elevato al 70%.

Art. 9.

All'art. 22 della legge 7 settembre 1981, n. 37, è anteposto il seguente primo comma:

Allo scopo di favorire il «recupero agrario» dei terreni demaniali e la produzione di giovane bestiame di buona genealogia, possono essere erogati contributi in ragione del 100% della spesa ritenuta ammissibile a favore dei comuni che presentano un piano di sviluppo aziendale, la cui attuazione è affidata a cooperative agricole regolarmente costituite.

Art. 10.

Il primo comma dell'art. 28 della legge 7 settembre 1981, n. 37, è sostituito dal seguente:

Per favorire la ripresa economica-produttiva delle cooperative zootecniche, vitivinicole, olivicole è concessa alle stesse la facoltà di trasformare le passività onerose, contratte ed in essere alla data del 31 dicembre 1981, in mutuo quindicennale a tasso agevolato a condizione che l'onere a carico dei soci non sia inferiore al 15% delle passività medesime.

Art. 11.

Per quanto i fondi già assegnati dal CIPE, gli enti delegati, ove non avessero ancora provveduto, sono tenuti ad elaborare il programma, ai sensi del quarto comma e successive del precedente art. 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Sono comunque da ritenersi approvati i relativi programmi 1981 adottati dalle comunità montane.

Art. 12.

Il termine di cui al secondo comma del precedente art. 1 in sede di prima applicazione è fissato al 30 settembre 1983.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 5 luglio 1983

AZZARA'

(4560)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.